



Sentenza n. 253/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

Nelle persone dei seguenti Magistrati:

Domenico Guzzi Presidente

Gianpiero D'Alia Consigliere

Maristella Filomena Primo Referendario - relatore

nella pubblica udienza del giorno **14 ottobre 2025** ha posto in decisione la seguente

SENTENZA

Nel giudizio iscritto al n. **24219** del registro di segreteria sul conto giudiziale n. **37689** relativo all'esercizio 2019, reso da Barberi Giuliana, in qualità di consegnatario delle quote di partecipazione della Regione Calabria nella "Società Fincalabra Spa";

Nella pubblica udienza del 14 ottobre 2025, udita la relazione del giudice relatore, Primo Referendario Maristella Filomena, sentito il Pubblico Ministero nella persona del S.P.G. dott. Pasquale Pedace, che concludeva come da verbale di udienza. Nessuno è comparso per l'amministrazione.

FATTO E DIRITTO

1. Con **relazione n. 35/2025**, il Magistrato istruttore proponeva al Presidente della Sezione la dichiarazione di improcedibilità della gestione dell'agente contabile Barberi Giuliana rendicontata sul *conto giudiziale n. 37689 (esercizio 2019)*, da lei presentato in qualità di consegnatario delle quote di partecipazione della Regione Calabria nella "Società Fincalabra Spa".

	Nella narrativa della relazione si riferiva di una serie di irregolarità ed anomalie,	
	in specie:	
	a) relativamente alla sottoscrizione del conto giudiziale il magistrato	
	istruttore rilevava che sullo stesso è stata apposta la dicitura “ <i>copia</i>	
	<i>informatica conforme ai sensi dell’art. 23 – bis del CAD e s.m.</i> ”, senza	
	però che la predetta dicitura fosse stata sottoscritta digitalmente come	
	previsto dal CAD e dalle linee guida sulla formazione, gestione e con-	
	servazione dei documenti informatici;	
	b) per ciò che riguarda il decreto n. 7256 del 13 luglio 2020 (Registro	
	decreti dirigenziali), con il quale la gestione è stata parificata, segna-	
	lava le medesime criticità, connesse alla sottoscrizione, sussistenti sul	
	conto giudiziale;	
	c) contestava, altresì, l’assenza della qualifica di agente contabile della	
	sig.ra Barberi Giuliana alla luce della pronuncia della Corte costituzio-	
	nale n. 59/2024.	
	Pertanto, nelle conclusioni dell’atto il Magistrato relatore proponeva l’improce-	
	dibilità della gestione.	
	2. Con decreto presidenziale n. 105 del 28 marzo 2025 , ritualmente noti-	
	ficato, insieme alla relazione di irregolarità, all’amministrazione, per il tramite	
	di quest’ultima all’agente contabile, e al P.M., è stata fissata l’udienza di di-	
	scussione del giudizio per il giorno 14 ottobre 2025.	
	3. All’udienza del 14 ottobre 2025 , non comparsi né i convenuti agenti	
	contabili né un rappresentante dell’amministrazione; il Pubblico Ministero con-	
	cludeva per l’improcedibilità dei conti.	
	Quindi la causa era trattenuta in decisione.	
	2	

	4. In punto di diritto, il Collegio ritiene che debba dichiararsi la improcedi-	
	bilità del giudizio per le ragioni che seguono.	
	Riguardo alla prima contestazione non può che prendersi atto che il conto giu-	
	diziale dell'esercizio 2019, oggetto del giudizio suddetto, non risulta, di fatto,	
	sottoscritto, quindi è accertata l'assenza del requisito formale minimo (art. 44	
	comma 2 c.g.c.) che consente l'imputazione dello stesso ad un soggetto giuri-	
	dico, c.d. spendita del nome.	
	Risulta sussistente anche il secondo motivo di improcedibilità ossia l'assenza	
	di un valido atto di parifica. A tale proposito è utile chiarire che solo il deposito	
	del conto giudiziale parificato costituisce l'agente dell'amministrazione in	
	giudizio a norma dell'articolo 140, comma 3 del c.g.c. Inoltre, ai sensi dell'art.	
	618 del R.D. n. 827/1924, la dichiarazione che certifica la concordanza dei	
	conti con le scritture detenute dall'amministrazione costituisce un elemento	
	imprescindibile per il deposito del conto stesso presso le competenti Sezioni	
	giurisdizionali della Corte dei conti e per l'esame giudiziale dello stesso (Corte	
	dei conti, Sezioni riunite in sede consultiva, adunanza del 10 settembre 2020,	
	parere n. 4/2020).	
	Per ciò che riguarda la sussistenza della qualifica di agente contabile, dagli ac-	
	certamenti effettuati dal magistrato istruttore, tramite estrazione della visura ca-	
	merale storica della società Fincalabra Spa dal portale TELEMACO INFOCA-	
	MERE, è provato che la sig.ra Barberi Giuliana, nell'esercizio oggetto di veri-	
	fica, rivestiva la carica di vice presidente del consiglio di amministrazione	
	della medesima società, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della legge della Re-	
	gione Calabria 5 ottobre 2007 n. 22 (<i>I soggetti nominati o designati dalla Re-</i>	
	<i>gione o proposti dai rappresentanti della Regione nelle assemblee, quali</i>	
	3	

	<i>componenti degli organi di amministrazione o dei collegi sindacali delle so-</i>	
	<i>cietà a partecipazione regionale sono, a tutti gli effetti, agenti contabili a ma-</i>	
	<i>teria e rispondono, in tale qualità, della corretta gestione societaria. Gli stessi</i>	
	<i>devono supportare adeguatamente la Regione nell'esercizio dei diritti di azio-</i>	
	<i>nista, rendere annualmente il conto con le modalità e termini stabiliti dalla</i>	
	<i>Giunta regionale e sono assoggettati alla giurisdizione della Corte dei conti</i>	
	<i>nel rispetto della legislazione statale in materia, ferme restando le responsa-</i>	
	<i>bilità previste dal codice civile) dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla</i>	
	sentenza della Corte costituzionale n. 59/2024, perché in contrasto con l’art.	
	117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.	
	Tale disposizione individuando come agenti contabili, e quindi legittimati pas-	
	sivi nel giudizio dinanzi a questa Corte dei conti, soggetti che non hanno la di-	
	sponibilità delle partecipazioni della Regione nelle società (e che non possono	
	averne, per conflitto di interesse, trattandosi di componenti di organi di ammi-	
	nistrazione di tali società) risulta essere in evidente contrasto con i principi della	
	legislazione statale, che individuano come agente contabile il soggetto che ha	
	il “maneggio” dei beni oggetto del conto giudiziale, e quindi, trattandosi nel	
	caso concreto di partecipazioni societarie, i soggetti appartenenti all’ente pro-	
	prietario che hanno la disponibilità dei diritti di socio (cfr. all’art. 20, lettera c,	
	dell’art.29, dell’art.32, dell’art.178 del r.d. n. 827 del 1924; art. 9 comma 2	
	TUSP, d.lgs. 175/2016; art. 137 c.g.c., d.lgs. 174/2016).	
	La intervenuta dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 8 della legge della	
	Regione Calabria 5 ottobre 2007 n. 22 non consente più di affermare la qualità	
	di agente contabile <i>ex lege</i> della convenuta (Giuliana Barberi , in qualità di vice	
	presidente del consiglio di amministrazione della società e quindi consegnatario	
	4	

	<i>ex lege</i> delle quote di partecipazione della Regione Calabria nella “società Fin-	
	calabro S.p.A.”), né può affermarsi che la stessa possa comunque considerarsi	
	agente contabile di fatto, non avendo maneggio nel senso suddetto (come del	
	resto presupponeva lo stesso art. 8 dichiarato incostituzionale, che obbligava gli	
	“agenti contabili” suddetti - amministratori e sindaci delle società – a “ <i>suppor-</i>	
	<i>tare adeguatamente la Regione nell'esercizio dei diritti di azionista</i> ”).	
	Pertanto, non avendo la convenuta la qualità di agente contabile e quindi la le-	
	gittimazione passiva <i>ad causam</i> , il presente giudizio va dichiarato improcedi-	
	bile.	
	Ovviamente, dato che la dichiarazione di improcedibilità non definisce il giudi-	
	zio in ordine alla regolarità delle gestioni in esame, i conti su tali gestioni do-	
	vranno essere resi da soggetto diverso, che ha avuto l’effettivo “maneggio” delle	
	partecipazioni nel 2019. L’amministrazione regionale è, conseguentemente, te-	
	nuta a garantire l’esatto adempimento della disciplina recata dagli artt. 137 e	
	seguenti del codice della giustizia contabile, acquisendo il conto e provvedendo	
	alla sua parificazione, ferme restando le competenze della Procura erariale in	
	materia di attivazione del giudizio per resa di conto nei confronti del soggetto	
	legittimato passivamente in caso di inadempimento.	
	5. In considerazione della natura officiosa del giudizio, del fatto che la pre-	
	sente decisione si fonda su questioni pregiudiziali, e che le parti non si sono	
	costituite, non vi è luogo a provvedere sulle spese di giudizio.	
	P.Q.M.	
	La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Calabria, defi-	
	nitivamente pronunciando:	
	- dichiara improcedibile il giudizio sul conto giudiziale in epigrafe.	
	5	

